



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 649 del 18 luglio 2018

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/2119/2018 nei confronti della provincia di Brindisi, per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2018- 2020

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 luglio 2018;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano nazionale anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e il successivo aggiornamento 2017 di cui alla delibera n. 1208 del 22 novembre 2018;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 marzo 2018;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 8 maggio 2018 dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della provincia di Brindisi, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPCT relativo al triennio 2018-2020;
- Vista la comunicazione prot. n. 39347 del 9.5.2018 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT e dell'Organo di governo della provincia di Brindisi, in persona del Consigliere facente funzioni di Presidente, per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Viste le comunicazioni acquisite al protocollo dell'Autorità n. 14076 del 15.5.2018 e n. 45886 del



Autorità Nazionale Anticorruzione

29.5.2018, con cui il SG e RPCT della provincia di Brindisi, [omissis], ha fornito riscontro all'Autorità, comunicando che l'organo di governo competente individuato nella persona del Consigliere facente funzioni di Presidente, [omissis], si è rifiutato di ricevere la notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dell'Autorità dalle mani del messo comunale. Il RPT ha comunicato, altresì, di aver proceduto alla predisposizione della bozza di PTPCT, per il triennio 2018-2020, prima del 5.1.2018, data in cui ha provveduto a pubblicarla sul sito istituzionale dell'ente, di aver proceduto a tutti gli adempimenti propedeutici previsti dalla legge e di aver depositato la proposta di Decreto finale di approvazione del PTPCT 2018-2020 in Segreteria di Presidenza, completa di tutti gli allegati, munita dei pareri obbligatori per legge, della conformità del vice segretario generale e di averla inserita nel programma informativo provinciale ad attestazione di data certa al 30.1.2018;

- Visto il verbale dell'audizione, tenutasi il 19.6.2018, nel corso della quale il RPCT ha sostanzialmente confermato i contenuti delle note di riscontro motivando la mancata approvazione del PTPC 2018-2020 con l'omessa approvazione da parte del Consigliere facente funzioni di Presidente, in carica da novembre 2017;

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

Si ritiene non si debba applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, co. 5, d.l. 190/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014) nei confronti del RPCT, [omissis], mentre si ritiene che questa debba essere applicata nei confronti del Consigliere, attualmente facente funzioni di Presidente, [omissis], organo competente all'adozione del Piano omesso, il cui importo è definito entro i limiti, minimi e massimi, definiti dalla norma, da euro 1.000,00 a 10.000,00, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella l. 689/1981. Si ritiene, difatti, che il RPCT abbia dimostrato di aver posto in essere ogni adempimento e attività necessaria al fine di garantire l'adozione da parte dell'Amministrazione del PTPCT 2018-2020 nei termini prescritti dalla legge e di aver operato in tal senso anche dopo la scadenza del 31.1.2018, al fine di consentire la corretta applicazione della normativa anticorruzione, sollecitando l'Organo di Governo all'adozione del PTPCT e rendendolo edotto circa le conseguenze sanzionatorie connesse alla citata omissione; il RPCT ha dimostrato, dunque, di non essere responsabile dell'omessa approvazione del PTPCT 2018-2020. Si ritiene, di contro, che l'omessa adozione del PTPCT 2018-2020 da parte dell'organo di governo sia priva di alcuna motivazione e che per l'effetto il Consigliere facente funzioni di Presidente sia responsabile della omissione contestata all'Amministrazione, responsabilità aggravata dal successivo comportamento da questi tenuto, consistente nel rifiuto di ricevere la notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità e nell'omesso invio di alcuna comunicazione in merito all'Autorità.

II - Determinazione della sanzione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2018-2020 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Consigliere facente funzioni di Presidente, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta del soggetto su citato è dunque da rinvenirsi nella colpa grave, non potendosi escludere che il suo comportamento omissivo, caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Consigliere facente funzioni di Presidente) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 3.000,00 (tremila/00)

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 3.000,00 (tremila/00) al signor [omissis], Consigliere facente funzioni di Presidente.
- di disporre l'archiviazione nei confronti del RPCT, [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata



Autorità Nazionale Anticorruzione

via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 24 luglio 2018

Il Segretario: Maria Esposito